

N. 259/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 1216-22
DEP. MINUTA 24.5.22
N. 259 120.21 RG
DEPOSITATA IL 26.5.22
N. 1603-22 CFON.
N. 1290-22 REP.
OGGETTO: RICONOSCILA
CEN. D. FIGLIA
NA. UPALE

La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:

- Dott. ssa Rita Rigoni Presidente
- Dott. Massimo Coltro Consigliere
- Dott. Enrico Stefani Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

1216/22

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello proposta con ricorso depositato in data 05.02.2021

DA

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]
[redacted] con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in
30135 Venezia S. Croce 663, giusto mandato allegato telematicamente all'atto di appello

Appellante

CONTRO

[redacted], rappresentato e difeso dagli Avv. [redacted]
[redacted] con
domicilio eletto presso lo studio degli stessi sito in Treviso via [redacted], giusto mandato in calce
al ricorso in primo grado, ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Appellato

E

G

AVV. SILVIA MANILDO () in qualità di curatore speciale di
 con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Diaz n. 3,
 ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Curatore Speciale

con l'intervento del **PROCURATORE GENERALE**

Oggetto: riconoscimento del figlio naturale (art. 250 cc) – appello avverso sentenza n. /2021
 pubblicata in data 07.01.2021 del Tribunale di Treviso
 rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.05.2022, nella
 quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

Per l'appellante:

In via preliminare:

*Disporsi la sospensione della condanna parziale alle spese di lite a carico della sig.ra per
 avere agito a tutela del minore ex art. 316 c.c. e 320 c.c. e per pregiudizio nel recupero di quanto
 pagato in caso di riforma della condanna alle spese essendo il nulla tenente e nulla facente.*

Nel merito in via principale:

*In totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso in data 22.12.2020 rigettare il
 ricorso ex art 250 IV comma c.c. del sig. e per l'effetto non autorizzarsi il
 riconoscimento di nato a Treviso il e l'aggiunta del cognome
 a quello della madre per i gravi motivi emersi dalla istruttoria espletata, in quanto sono in grado di
 compromettere lo sviluppo psico fisico del minore.*

*Ordinarsi la cancellazione dell'annotazione all'annotazione a margine dell'atto di nascita di
 della paternità del .*

Con vittoria di spese e di lite sia di primo che di secondo grado.

In via subordinata:

In denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame subordinarsi l'opportunità e le modalità di procedere all'avvicinamento del sig. _____ a _____ agli esiti di una CTU medico legale da affidarsi a psicologo e/o psichiatra che valuti la capacità genitoriale dello stesso.

Confermati i punti 4,5,6,7 della sentenza impugnata.

Con riforma totale in punto spese e conseguente vittoria di spese di lite sia di primo che di secondo grado.

In via istruttoria:

A) Ammettersi prove per testimoni sui seguenti capitoli di prova ad eccezione dei capitoli 1,10,11,22 già espletati.

1) Vero che durante la permanenza della sig.ra _____ in Francia dal marzo 2018 a giugno 2018 il sig. _____ ha alzato le mani contro di lei in più occasioni schiaffeggiandola, mettendole le mani al collo, lanciandole addosso degli oggetti, sempre per futili motivi e lasciandole dei lividi sulla pelle ad altezza degli avambracci, del petto, delle gambe e del mento come da foto da numero 1 a 9 che si rammostrano al teste? 2) Vero che in particolare in data 15 aprile 2018 solo perché la sig. _____ aveva risposto alla richiesta del commerciante di frutta e verdura al mercato se era italiana e da dove veniva, il _____ l'aveva schiaffeggiata e le aveva procurato i lividi in volto e al braccio sinistro di cui alle foto 1,2,3,4,5 che si rammostrano al teste? 3) Vero che in data 25 aprile 2018 il sig. _____ ha spinto la sig.ra _____ dandole pugni in testa e sulle braccia e lanciandole addosso una sedia procurandole i lividi sulle braccia e al petto come da foto n. 6,7 8 che si rammostrano al teste? 4) Vero che in data 24 maggio 2018 la sig.ra _____ stava andando dall'ottico con il _____ quando questi si è fortemente arrabbiato perché secondo lui la sig.ra _____ aveva guardato dei ragazzi di colore che erano passati loro accanto nella pubblica via? 5) Vero in questa occasione il _____ ha cominciato a spingere e colpire con calci alle gambe la _____? 6) Vero che la _____ sempre in data 24.05.2018 ha chiamato l'amica _____ per ricevere aiuto contro la violenza agita dal sig. _____ come da messaggi via chat di facebook che si producono e si rammostrano al teste? 7) Vero che in tale data 24.05.2018 durante la telefonata con la sig.ra _____ il teste _____ ha

sentito urlare il sig. _____ ed ha sentito un forte colpo sul cellulare dopodichè si è interrotta la comunicazione ed il cellulare non ha più funzionato e la sig.ra _____ non è più riuscita a mettersi in contatto con la _____? 8) Vero che il teste _____ ha ricevuto richiesta di aiuto da parte di _____ tramite chat di facebook verso la sera del 24.05.2018 dicendo che non sapeva dove andare a dormire come da messaggi che si rammostrano al teste? 9) Il teste _____ conferma la dichiarazione resa il 20 febbraio 2019? Vero che in data 20 giugno 2018 durante il tragitto per andare al consultorio familiare a Lione il sig. _____ ha preso a calci sulle gambe ed ha colpito al volto con sberle la sig.ra _____ procurandole lividi in zona orbitale come da foto n. 9 e 10 che si rammostrano al teste? 11) Vero che in data 29.06.2018 il sig. _____ ha colpito la sig.ra _____ sulla bocca con delle ciabatte di plastica e con sberle in pieno volto facendola cadere a terra solo perché in un negozio di calzature la sig.ra _____ per provare delle scarpe si era seduta vicina ad una coppia di fidanzati ed il _____ aveva inteso che la _____ avesse guardato il ragazzo? 12) Vero che in data 29 giugno 2018 il sig. (_____ è arrivato a Lione, dove ha dormito una notte, per poi riportare in Italia la sola figlia _____ e tutte le sue cose personali con le quali ha stipato l'intera vettura? 13) Vero che la sig.ra _____ ed il padre sono partiti da Lione il 30 giugno arrivando in tarda serata a Treviso a casa della sig.ra _____ che li aspettava ed il sig. _____ è rimasto a Lione? 14) Vero che in data 01.07.2018 la sig.ra _____ si è recata a fare visita alla sig.ra _____ a casa in Treviso Via _____ ma vi erano presenti solo la sig. _____ ed i genitori _____ e _____? 15) Vero che in data 09.07.2018, senza alcun preavviso e senza essere stato invitato, il sig. _____ si è presentato con due amici in Treviso ed ha imposto la sua presenza in casa della madre della sig.ra _____ non contribuendo ad alcuna spesa per vitto ed alloggio e stando tutto il giorno collegato ad internet o al telefono? 16) Vero che durante la permanenza nella casa della sig.ra _____ a Treviso il sig. _____ ha offeso più volte la _____ e la madre dicendo "siete tutte delle puttane", contestando il modo di vivere europeo che permetteva alle donne di avere amici maschili e di salutarli per strada ecc. ecc. 17) Vero che il sig. _____ ha minacciato di denunciare _____ ed i genitori dicendo che era stato portato da loro a

forza in Italia? 18) Vero che il sig. _____ alzava sempre la voce e si arrabbiava per futili motivi chiudendosi in camera ove non faceva entrare nessuno per interi giorni e una volta addirittura per una settimana? 19) Vero che il sig. _____ stava alzato tutta la notte a fare telefonate a voce molto alta disturbando il sonno della sig.ra _____, noncurante dei problemi della gravidanza ed il sonno della sig.ra _____ che l'indomani doveva andare al lavoro? 20) Vero che durante la permanenza nella casa della sig.ra _____ a Treviso il sig. _____ fumava nonostante fosse stato invitato più volte a non farlo in rispetto della gravidanza della sig.ra _____? 21) vero che tutte le spese per gli esami della gravidanza e per il corredo del nascituro sono state sostenute dalla famiglia _____ senza alcun contributo da parte del _____? 22) Vero che in data 23 luglio in seguito ad una discussione nata per futili motivi il _____ dicendo "avremo dovuto finirla in un altro modo" ha dato due forti pugni sulla pancia alla sig.ra _____ facendola cadere a terra senza preoccuparsi della sua salute né di quella del bambino? 23) Vero che la sig.ra _____ è occorsa in aiuto della figlia _____ sollevandola e allontanandola dal sig. _____ che ancora inveiva? 24) Vero che il sig. _____ dopo un'ennesima lite furibonda scappò dalla casa della sig.ra _____ rubando il telefono I Phone di proprietà di _____ ma lasciando in loco le sue valigie e ciò in data 9.10.2018? 25) Vero che la sig.ra _____ in data 10.10.2018 ha telefonato al Centro antiviolenza di Treviso ove si è poi recata in data 12.10.2018 ed è stata consigliata di sporgere denuncia contro il _____? 26) Vero che la sig.ra _____ è studentessa e frequenta l'Università di Padova Laurea Magistrale in lingue moderne e convive con la madre che si occupa del suo mantenimento? 27) Vero che a seguito dei fatti di violenza perpetrati dal sig. _____ la sig.ra _____ ha iniziato un percorso terapeutico con la dott.ssa _____ psicologa?

Si indicano quali testi i sigg.ri _____ residente in _____ (TV) Via _____
_____ residente in _____ fo residente in _____

Nonché a riprova sui capitoli avversari in denegata ipotesi di loro ammissione i seguenti capitoli

cap. 28) Vero che in data sabato 21 luglio quando la sig.ra [redacted] ribadiva al [redacted] per l'ennesima volta che la loro breve storia era finita costui avendo deciso che la sig.ra [redacted] doveva abortire, intendeva condurla dal ginecologo il lunedì seguente 23 luglio 2018 per comunicarlo e procedere ma poi in tale data il [redacted] si decise a dare due pugni in pancia alla sig.ra [redacted] facendola cadere a terra? Testi [redacted] e [redacted]

cap. 29) Vero che dopo il fatto del 23 luglio 2018 la sig.ra [redacted] intimò al [redacted] di allontanarsi dalla casa della sig.ra [redacted] madre della [redacted] ma lui si oppose dicendo che non intendeva lasciare la casa, voleva dare il nome al figlio e poi andarsene via per tornare dopo dieci anni a raccontare la sua verità e a portarlo via? Cap. 30) Vero in data 9 luglio 2018 il [redacted] ha imposto la sua presenza in casa [redacted] dicendo che aveva assoldato delle persone per controllarle (la [redacted] e la madre) e farle loro del male se non obbedivano e altrettanto fece dopo i fatti del 23 luglio 2018? Cap. 31) Vero che la sig.ra [redacted] non chiamò la polizia dopo i fatti del 23 luglio perché temeva per sé e per la madre la reazione violenta del [redacted]? Cap. 32) vero che la sig.ra [redacted] chiese aiuto al padre sig. [redacted] separato dalla sig.ra [redacted] e residente in altra città e al fratello [redacted] che abita in Spagna, per convincere il [redacted] ad allontanarsi da casa [redacted]? Cap 33) Vero che il sig. [redacted] la prima settimana di agosto ed il giorno 143 agosto 2018 cercò di parlare inutilmente con il [redacted] che si chiuse in camera senza uscire per ore finché il sig. [redacted] andò via? Cap. 34) Vero che anche parlò telefonicamente con il [redacted] a fine estate 2018 e gli intimò di non usare più minacce e violenza nei confronti di [redacted] e della madre ma fu solo quando il sig. [redacted] chiamò la polizia di Treviso che si dichiarò pronta ad intervenire cjehe il [redacted] scappò lasciando le sue valigie in casa [redacted]?

Testi [redacted] e [redacted]

Cap 35) Vero che la sig.ra [redacted] non ha mai espresso desiderio di sposare il [redacted] né preparò documenti in tal senso?

Testi [redacted]

B) *Disporli CTU da affidarsi a medico psicologo e /o psichiatra per valutare la personalità del [redacted] e le sue capacità genitoriali nonché il grado di motivazione al riconoscimento e la serietà dell'investimento affettivo nei confronti del minore. Si chiede altresì un accertamento di come il sig. [redacted] abbia elaborato i fatti di violenza perpetrati a carico della sig.ra [redacted] anche durante la gravidanza atteso che anche in sede di interrogatorio libero ha negato di aver commesso alcunchè.*

C) *Si chiede una relazione ed un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti circa lo stile di vita, le frequentazioni, l'eventuale occupazione lavorativa e ogni altra notizia utile a valutare la condotta del sig. [redacted].*

Per l'appellato:

Nel merito rigettarsi il proposto reclamo perché inondato e di conseguenza confermarsi il provvedimento impugnato.

In via istruttoria: come da memoria ex art.183 - 6° comma n. 2 cpc datata 3.6.2019 per le circostanze non ammesse. Ci si oppone alla richiesta C.T.U. per la valutazione della personalità del ricorrente e della sua capacità genitoriale ritenendolo un accertamento inutile ed offensivo.

Per il curatore speciale:

In via principale di merito

In riforma della sentenza 22.12.2020 del Tribunale di Treviso, rigettare il ri-corso ex art. 250, IV comma c.c. del sig. [redacted] e per l'effetto non autorizzare il riconoscimento di [redacted], nato a Treviso il [redacted] e l'aggiunta del cognome [redacted] a quello della madre.

In via subordinata

Fermo restando l'affidamento super esclusivo del minore [redacted] alla madre, disporre che gli eventuali incontri padre/figlio avvengano all'esito dell'espletanda consulenza psicologica

Spese ed onorari di causa rifusi allo Stato.

In via istruttoria:

1) Ammettersi le prove per testi richieste dall'appellante [redacted], riportate da pag. 25 a pag. 31 dell'atto d'appello;

2) Disporsi CTU volta ad indagare la capacità genitoriale del sig. _____, anche in relazione alle sue capacità educative, al suo ambiente ed al suo sistema di vita;

3) Disporsi indagine della polizia locale e/o dei servizi sociali territorialmente competenti sulle condizioni di vita e familiari del sig. _____.

Per il Procuratore Generale: Conclude per l'accoglimento del reclamo, con rigetto del ricorso ex art. 250 cc e diniego di autorizzazione al riconoscimento del minore _____.

Ragioni della decisione

Con ricorso ex art. 250 comma 4 cc depositato in data 25.01.2019, _____ adiva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante dell'altro genitore al riconoscimento del figlio concepito con l'ex compagna _____.

Il ricorrente esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con _____ a Lione nel marzo 2018 e che nel corso della suddetta frequentazione era stato concepito un figlio. La gravidanza era stata portata a termine da _____ in Italia, dopo che aveva fatto ritorno presso la casa della madre a Treviso al termine dell'Erasmus. Il ricorrente esponeva altresì di aver raggiunto la compagna in Italia, di aver vissuto con lei per un breve periodo di tempo e che, dopo un mese di convivenza, si era allontanato dall'abitazione non sapendo più nulla circa le sorti e la salute del figlio.

Dopo aver manifestato la propria volontà di riconoscere il bambino, nato in data 23.01.2019, il ricorrente apprendeva dell'opposizione di _____, istaurando, per tal motivo, il procedimento di cui all'art. 250 cc dinanzi al Tribunale di Treviso.

Si costituiva in giudizio _____ opponendosi alla richiesta di _____ e chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente asseriva che, durante la breve relazione di 4 mesi intrattenuta con il ricorrente in Francia durante l'Erasmus, era stata più volte vittima di violenza domestica, constatando come la personalità di _____ fosse deviata, senza alcun segnale di pentimento per i gravi comportamenti da lui posti in essere e senza alcuna prospettiva di recupero. La resistente sosteneva infatti di aver subito, in più occasioni, percosse, lesioni, minacce e limitazioni della libertà personale a causa della personalità prevaricatrice del ricorrente.

...evidenziava che ... costituiva un concreto pericolo per la sana crescita psicofisica del minore e per la sua incolumità e per tal motivo si opponeva alla richiesta di riconoscimento.

In data 04.04.2019 si teneva la prima udienza di trattazione della causa e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.

Con ordinanza datata 26.07.2019 veniva nominato l'Avv. ... curatore speciale del minore

Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione dei testimoni, l'interrogatorio formale della resistente e l'interrogatorio libero del ricorrente, in data 24.09.2020 le parti precisavano le conclusioni e venivano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con sentenza n. 8/2021 pubblicata in data 07.01.2021, il Tribunale di Treviso accoglieva il ricorso e per l'effetto emetteva sentenza che teneva luogo del consenso mancante della resistente al riconoscimento da parte del ricorrente del minore ... Ordinava all'Ufficiale di

Stato Civile del Comune di Treviso di annotare la paternità del ricorrente a margine dell'atto di nascita del minore e disponeva che quest'ultimo acquisisse il cognome paterno aggiungendolo a quello materno, così da chiamarsi ...

Venivano altresì emanati i provvedimenti più opportuni relativi all'affidamento ed al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis cc. In particolare, il giudice di primo grado affidava il minore in via super esclusiva alla madre l'..., con conseguente attribuzione a quest'ultima del potere

di adottare, senza il preventivo accordo col padre, tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio. Veniva disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre, con la possibilità per Badr di incontrare il figlio in uno spazio neutro secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali territorialmente competenti.

Veniva infine posto a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare alla madre resistente un assegno di importo pari a € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il giudice di primo grado ha rilevava che, nel caso di specie, le gravi condotte poste in essere dal ricorrente ed evidenziate dalla resistente non potevano di per sé sole integrare i presupposti per il diniego dell'autorizzazione al riconoscimento, a maggior ragione se si considerava che, trascorsi due anni dalla nascita del minore, il ricorrente non aveva posto in essere alcun comportamento idoneo a fondare la convinzione che egli, per il solo fatto del riconoscimento, avrebbe potuto arrecare pregiudizio allo sviluppo psico-fisico del bambino pari o superiore al vantaggio – con riguardo alla propria identità personale – che quest'ultimo avrebbe potuto avere da una piena bi-genitorialità. Avverso detta sentenza, [] proponeva appello con ricorso depositato in data 05.02.2021.

L'appello si basava sui seguenti motivi:

1 – omessa valutazione dei contenuti delle sentenze penali, degli atti penali e delle dichiarazioni dei testi escussi, i quali devono considerarsi atti decisivi che danno prova della personalità deviata e pericolosa del [] e che costituiscono i motivi gravi ed irreversibili che inducono a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore in caso di riconoscimento paterno. Contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che il riconoscimento può essere impedito se la condotta di vita del genitore richiedente si traduca in gravi carenze genitoriali, non avendo valorizzato le risultanze della fase istruttoria che dimostrano queste gravi carenze.

Parte appellante censura la sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado non ha compiuto un accurato vaglio di tutte le prove documentali e testimoniali e non ne ha tratto le debite conseguenze in riferimento all'incapacità genitoriale di [], attesa l'indole estremamente pericolosa ed antisociale di quest'ultimo. Secondo parte appellante, il Tribunale si è limitato a valutare in astratto il diritto del minore ad avere un genitore, senza verificare in concreto se quel genitore (l'odierno appellato) incarna i requisiti di una genuina ed efficace genitorialità che possa contribuire a costituire una sana ed equilibrata crescita e formazione della personalità del minore. Non ha altresì tenuto conto dei comportamenti oggettivamente negativi posti in essere dall'odierno appellato, per i quali ha subito condanne penali dal Tribunale di Digione in data 30.06.2015 e dalla Corte d'Appello di Digione in

data 02.09.2009 ed in data 20.11.2015. Il giudice di primo grado non ha altresì tenuto conto del completo disinteresse che l'odierno appellato ha avuto in relazione alla gravidanza di [redacted] e che egli non si sia mai attivato per un inserimento nella società civile, non avendo al momento fissa dimora ed un lavoro stabile;

2 - mancata valorizzazione della motivazione al riconoscimento come elemento fondante della genitorialità. Secondo parte appellante, [redacted] non ha nessun interesse a svolgere concretamente il proprio ruolo genitoriale, essendo la richiesta di riconoscimento del figlio finalizzata soltanto ad acquisire formalmente lo *status* di genitore, allo scopo dell'ottenimento del permesso di soggiorno;

3 - assenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di CTU con violazione dell'art. 118 disposizioni attuative cpc. Inoltre, il giudice di primo grado non ha nemmeno accolto e nemmeno motivato il mancato conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali di esplorare il tenore di vita e le frequentazioni dell'odierno appellato;

4 - provvedimento abnorme per violazione dell'art. 282 cpc in relazione all'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso di annotare sull'atto di nascita del minore la paternità ed il cognome paterno. Il Tribunale di Treviso ha erroneamente aderito al filone giurisprudenziale che riconosce alla sentenza ex art. 250 cc il valore sostitutivo del consenso mancante al riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore. Al contrario, secondo l'appellante, la sentenza ex art. 250 cc appartiene alla categoria delle sentenze dichiarative, che ha per oggetto l'accertamento dell'interesse del minore, dichiarando, se ne sussistono i presupposti, che nulla osta al riconoscimento del figlio da parte del genitore richiedente. Da ciò consegue che il riconoscimento autorizzato dal Tribunale deve essere seguito dal materiale riconoscimento del genitore richiedente in Comune, il quale provvederà all'annotazione nei registri di stato civile successivamente al passaggio in giudicato della sentenza;

5 - motivazione contraddittoria in punto condanna alle spese anche in riferimento alla funzione di rappresentante legale del minore da parte della madre ex art. 316 cc e art. 320 cc, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 cpc.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.05.2021, con la quale chiedeva di rigettarsi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e di confermarsi la sentenza impugnata. Parte appellata si opponeva alla richiesta di CTU.

Si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.05.2021, con la quale chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto da aderendo altresì alla richiesta di CTU psicologica.

In data 07.06.2021 si teneva la prima udienza di trattazione della causa e la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza depositata in data 30.07.2021, sospendeva la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e disponeva CTU al fine di valutare la personalità di relativamente alla sua capacità genitoriale ed il suo grado di motivazione dell'investimento affettivo verso il minore. Espletata la CTU ed acquisite le osservazioni dei CTP e dell'Avv. di parte appellata, all'udienza del 02.05.2022 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e la Corte d'Appello di Venezia tratteneva la causa in decisione, stante la concorde rinuncia da parte dei procuratori delle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Il PG, intervenuto, concludeva per l'accoglimento del reclamo.

* * * * *

1 – L'appello è fondato e va accolto.

2 – I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti sulle medesime questioni, ossia sulla rispondenza all'interesse del minore del riconoscimento ex art. 250 cc da parte di e sulla fondatezza dell'opposizione proposta da.

3 – Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio costituisce oggetto di un diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso. Il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di

attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità. Ne consegue che il sacrificio del diritto alla genitorialità può avvenire soltanto in presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionata al valore del diritto sacrificato, cioè a dire laddove si dimostri che il secondo riconoscimento possa determinare un "trauma così grave da pregiudicare in modo serio lo sviluppo psicofisico del minore".

La Corte di Cassazione ha infatti più volte chiarito che il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, impone da parte del giudice l'effettuazione di un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psicofisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.

4 - Nel caso di specie, il riconoscimento da parte del Sig. _____ risulta essere pregiudizievole per l'interesse del minore e per il suo sviluppo psico-fisico.

5 - Il giudice di primo grado non ha correttamente valorizzato i comportamenti posti in essere dal Sig. _____, la sua personalità/indole estremamente violenta ed il basso grado di investimento affettivo ed emotivo dello stesso verso il figlio, che non può che essere portatore di un grave pregiudizio per il futuro evolutivo psichico di quest'ultimo.

Il passato di _____ è caratterizzato da condotte violente e prevaricatrici, per le quali ha subito, durante il suo irregolare soggiorno in Francia, le seguenti condanne penali:

- in data 02.09.2009 è stato condannato dalla Corte d'Appello di Digione a due mesi di reclusione per un furto commesso il 22.06.2009;

- in data 30.06.2015 è stato condannato dal Tribunale di Digione ad una pena detentiva di tre anni di reclusione per violenza abituale sulle persone (ex fidanzata) e gravi sevizie ad un animale domestico per fatti avvenuti nel periodo tra gennaio 2014 ed il 12 marzo 2015;

- in data 20.11.2015 è stato condannato dalla Corte d'Appello di Digione ad una pena detentiva di un anno di reclusione per atti di violenza commessi il 25.06.2010¹ (doc. 07 parte appellante, fascicolo di primo grado).

Gli atti di violenza e di prevaricazione sono stati perpetrati anche nei confronti di

La coppia si è conosciuta a Lione quando si trovava in Francia per il progetto Erasmus ed è nata tra loro una relazione sentimentale durata circa 4 mesi, durante i quali l'odierna appellante è rimasta incinta di riferisce di aver subito da parte dell'odierno appellato, durante il suo soggiorno per motivi di studio in Francia, percosse, lesioni, minacce e limitazioni della libertà personale. Tornata in Italia al termine dell'Erasmus, in data 09.07.2018 l'odierno appellato si è fatto accompagnare da alcuni suoi amici a Treviso e si è trasferito presso l'abitazione di per circa due mesi, durante i quali e la sua famiglia hanno subito innumerevoli minacce, violenze psicologiche e fisiche. In particolare, in data 23.07.2018, ha tentato di far abortire la Sig.ra dandole due forti pugni sulla pancia e facendola cadere a terra quando era al terzo mese di gravidanza (circostanza confermata dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado). Per tale grave fatto, l'odierno appellato è ora sottoposto a

¹ Si riporta parte della sentenza della Corte d'Appello di Digione: "Il 28 giugno 2012, minorenne in quanto nata il si presentava presso la centrale di Polizia di Digione per sporgere formale denuncia nei confronti di un tale di nome con il quale intratteneva una relazione da circa due mesi e che viveva presso l'abitazione della ragazza. La stessa spiegava che il 25 giugno 2010 verso le 22.00 era arrivato mentre lei intratteneva una conversazione sul pianerottolo con la sua vicina di casa. Lui affermava di voler parlare pacatamente con lei a proposito della rottura che la ragazza gli aveva comunicato il giorno stesso verso mezzogiorno. Mentre lei si recava in bagno dell'appartamento lui l'afferrava per i capelli, la gettava a terra e le sferrava una serie di schiaffi e di colpi al viso, nello specifico al naso. Lei sanguinava copiosamente, ma lui continuava a colpirla con calci alle costole e alla pancia. Alla vista del sangue, il suo aggressore finiva per calmarsi. Le faceva fare una doccia e in seguito l'aiutava ad indossare il pigiama. Lei era paralizzata dalla paura. Lui le diceva che lei stessa era la responsabile di ciò che aveva fatto e che doveva rispondere ad eventuali domande affermando di essere arrivata alle mani con un'amica."

procedimento penale avanti il Tribunale di Treviso tutt'ora pendente in fase dibattimentale (è stato depositato decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550, 552 cpp in data 16.01.2020).

6 - La CTU ha evidenziato le nulle capacità genitoriali di _____, riscontrandosi che "il grado di investimento affettivo ed emotivo dello stesso verso _____ sia insufficiente per ritenere che la relazione con il figlio non possa essere motivo di pregiudizio per il suo futuro evolutivo psichico" (pag. 25 CTU). In particolare, l'odierno appellato ha mostrato "scarsa capacità/disponibilità a riconoscere e rielaborare le proprie tematiche intrapsichiche, ovvero di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relative alla propria storia personale", non riuscendo ad esaminare le proprie esperienze negative passate. _____ è stato incapace di gestire il suo equilibrio emotivo, opponendosi alle domande di approfondimento senza comprendere la necessità di conoscere il suo passato e la necessità della rielaborazione dei suoi vissuti, adottando atteggiamenti di rabbia, aggressività e pianto non appena gli venivano poste semplici domande in relazione al suo passato. La CTU riporta che è stato impossibile, nonostante i numerosi tentativi effettuati durante i colloqui, aiutare _____ a ricondurre il suo vissuto in termini di emozioni ed in tutte le occasioni "è stato impossibile per lo stesso entrare in contatto con i propri vissuti reagendo, invece, spesso con comportamenti aggressivi e plateali".

Anche rispetto alle condanne irrogate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Digione, _____ "appariva confuso nella ricostruzione dei fatti. Egli negava qualsiasi sua azione violenta nei confronti delle donne che lo hanno accusato, dimostrando una visione persecutoria delle azioni legali mosse nei suoi confronti. Non si scorge nella narrazione dei fatti alcuna consapevolezza dei reati contestati e nemmeno la lucidità di comprendere di essere stato condannato in tre gradi di giudizio" (pag. 15-16 CTU). L'appellato non ha dimostrato consapevolezza della gravità delle sue azioni e ne attribuisce a fattori esterni la responsabilità, non adottando alcun tipo di atteggiamento di autocritica e non mettendosi in alcun modo in discussione. Non riesce ad effettuare alcun tipo di elaborazione mentale del suo passato, sia con riferimento alla sua infanzia e sia con riferimento agli episodi di violenza perpetrati nei confronti delle sue ex fidanzate, i quali vengono ristrutturati e concepiti in

un'ottica vittimistica, senza la benchè minima riflessione circa l'adeguatezza delle condotte da lui poste in essere.

Anche nei confronti di [redacted] nega di aver adottato delle condotte violente, dichiarando in modo semplicistico di essersi allontanato dall'abitazione dell'ex compagna perché minacciato dal padre di quest'ultima che non ne approvava la relazione. Emergono comunque dai dialoghi riportati dalla CTU innumerevoli contraddizioni nel racconto di [redacted], il quale descrive la relazione affettiva avuta con Emily in modo assai superficiale, senza fornire alcun elemento da cui desumersi l'esistenza di una progettualità con la stessa per la crescita del figlio (pag. 19 CTU).

Si rileva la totale incapacità riflessiva dell'appellato, riscontrandosi un *"deficit nella funzione riflessiva"* che gli impedisce di avere una *"buona capacità di mentalizzazione"*, che si *"rileva anche attraverso limitate capacità di riflessione sulle esperienze affettive, il quale risulta essere un probabile indicatore di una difficoltà di attingere alle proprie esperienze interne, di saper instaurare un confronto relazionale con l'Altro e di mostrare empatia"* (pag. 18 CTU). L'incapacità riflessiva si evidenzia soprattutto nel momento in cui [redacted] descrive la propria famiglia d'origine, la propria infanzia e i gravi comportamenti commessi in passato tra il 2010 ed il 2015, banalizzando in ottica vittimistica le sue due condanne per violenza perpetrata ai danni delle due ex fidanzate ed ai danni di un animale.

6.1 - La mancanza di razionalizzazione del passato si riflette nelle capacità e nelle competenze genitoriali dell'appellato, le quali risultano essere nulle. Come sostiene il CTU, la cui opinione non si può che condividere, l'incapacità del genitore ([redacted]) di riesaminare le proprie esperienze negative passate (dell'infanzia e dei fatti per i quali è stato condannato in sede penale) e l'incapacità di attribuire nuovi significati e nuove interpretazioni di sé e delle proprie esperienze affettive, espone al rischio *"di riproporre con i propri figli i pattern relazionali disadattivi sperimentati nell'infanzia"* (pag. 19 CTU).

Verso il figlio mostra totale disinteresse, non avendo mai provveduto al suo mantenimento dal punto di vista economico e confermando altresì di non aver mai cercato alcun tipo di contatto con il figlio

dopo la sua nascita, almeno fino all'emanazione della sentenza - oggi impugnata - da parte del Tribunale di Treviso (pag. 17 CTU). Il pensiero di verso il figlio risulta essere profondamente superficiale ed ancorato a dati concreti, faticando pertanto ad entrare in contatto con le sue emozioni ed i suoi vissuti profondi di cui pare non avere nemmeno consapevolezza. È stata la stessa parte appellata a dichiarare in sede di CTU di non aver mai cercato il figlio dal punto di vista personale e di *"non aver mai sentito la necessità di vedere il figlio nemmeno da lontano e con le dovute cautele"* (pag. 24 CTU).

6.2 - A conferma di questo atteggiamento di totale inadeguatezza, si deve rilevare che *"il Sig. non si è sempre presentato in modo collaborativo ai colloqui, ha faticato a comprendere le motivazioni per le quali il colloqui clinici prevedevano la rielaborazione della sua anamnesi personale, seppur gli era stato spiegato più volte della necessità di tale approfondimento"*. In alcuni casi ha manifestato il suo forte disappunto per alcune domande poste dalla CTU e dalle CTP, non mantenendo il controllo di sé e minacciando di andarsene (pag. 17 CTU). L'atteggiamento tenuto dall'appellato denota un chiaro discontrollo degli impulsi, con tendenza a una forte reazione agli stimoli e mancanza di un contenimento emotivo adeguato. Si dimostra inoltre essere stato poco coerente e non sempre orientato nel tempo, nello spazio e nella persona. Il comportamento non verbale appare *"normo-lineare, ma a volte la gestualità e la mimica non sembrano consone ai contenuti ed alla tonalità del colloqui soprattutto quando si sente "attaccato" (anche se non lo è), non tollerando alcun grado di frustrazione"*.

7 - Si deve altresì condividere quanto affermato dalla CTP del curatore speciale del minore. Dall'atteggiamento dell'appellato e del suo modo di intendere la genitorialità *"non sono emersi elementi che facciano pensare che il Sig. abbia costruito dentro di sé l'immagine di un figlio con le sue necessità specifiche ed esigenze evolutive"*. Inoltre nessuna proiezione ipotetica è stata possibile da parte del Sig. su cosa significhi essere padre e curare i bisogni del figlio, dei quali non ha alcun tipo di consapevolezza. Come affermato anche dalla CTP di parte appellante, *"il Sig. non è stato in grado di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relativi alla propria"*

storia personale, di coppia e della sua progettualità, agli stati mentali del figlio ed alle sue esigenze evolutive". L'appellato, come anche sostenuto dalla CTU, non riesce a provare empatia non riuscendo a mettersi nei panni del figlio capendo i suoi bisogni.

8 – Stante le risultanze della CTU, le caratteristiche della personalità del Sig. [redacted] ed i suoi gravi comportamenti violenti posti in essere mentre si trovava in Francia e nei confronti di [redacted] si deve ritenere fondata l'opposizione al riconoscimento proposta dall'odierno appellante, in quanto il solo fatto del riconoscimento da parte del Sig. [redacted] comporterebbe ad una forte compromissione ed ad un grave pregiudizio dello sviluppo psico - fisico del minore.

9 – La sentenza della Corte di Cassazione n. 4526/2019, richiamata in motivazione dal Tribunale di Treviso, riguarda una fattispecie che non è sovrapponibile a quella in esame. In quel caso era stata dichiarata non fondata l'opposizione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ed era stata quindi emessa sentenza che teneva luogo del consenso mancante dell'altro genitore, attesa l'indole non violenta del genitore richiedente, il quale si era reso responsabile di gravi delitti contro il patrimonio e di falso, giudicati comunque di natura giuridica non violenta.

10 – Nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha tenuto conto delle numerose condanne penali inflitte all'odierno appellato e dei gravi atteggiamenti di violenza fisica e psicologica che quest'ultimo ha avuto anche nei confronti di [redacted]. Secondo la Corte di Cassazione n. 18600/2021 "osta al riconoscimento del figlio minore infra quattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto dall'altro genitore che si oppone, la circostanza che possa derivarne una compromissione allo sviluppo psicofisico del minore stesso, a tutela del suo interesse in concreto (alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva autorizzato il riconoscimento di una minore da parte del padre biologico, senza esaminare l'incidenza della allegazione materna, sulla abitualità della condotta prevaricatrice e violenta dell'uomo, il quale, tra l'altro, aveva minacciato di

portare la bambina nel suo paese di origine, in Egitto²). E ancora, con la sentenza n. 27729/2013, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di Appello che accoglieva l'opposizione al riconoscimento affermando che "in effetti, il giudizio della Corte di merito - adeguatamente ed esaurientemente, per quanto fin qui esposto, formulato - circa la irreversibile immaturità dell'uomo, e, soprattutto, circa la sua indole violenta ed aggressiva, manifestatasi anche nei rapporti con i parenti materni della bimba, così come nel periodo di accoglienza in una struttura assistenziale, risulta sufficiente di per sé a dar conto del convincimento maturato dal giudice del merito circa la rilevante probabilità di compromissione dello sviluppo psico-fisico della figlia minore in caso di riconoscimento della stessa da parte del padre. E ciò a prescindere dall'interesse manifestato dall'uomo alla instaurazione di una relazione con la figlia, o dalla idoneità o meno del riconoscimento della minore da parte del padre a compromettere il rapporto della bimba con la madre".

Tali precedenti risultano essere ben sovrapponibili al caso di specie. L'indole violenta di ..., la sua totale incapacità di rendersi conto della gravità delle proprie azioni, la totale mancanza di empatia, l'incapacità di mettersi nei panni, comprendere e curare i bisogni del figlio ed il suo totale disinteresse dimostrato nei confronti di quest'ultimo, dimostra la fondatezza dell'opposizione proposta da ... ed il grave pregiudizio relativo allo sviluppo psico-fisico che il minore subirebbe per il solo fatto del riconoscimento da parte del padre.

11 - Stante l'effettuazione della CTU e l'accoglimento del gravame, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello sono assorbiti.

12 - Attese le risultanze della CTU, risultano superflue ai fini della decisione - come anche in parte affermato in sede di udienza di precisazione delle conclusioni dal procuratore di parte appellante -

² Nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione "In sostanza, la Corte d'appello di Venezia ha del tutto omissa di esaminare l'incidenza dell'allegazione relativa alla sostanziale abitualità della condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere, che doveva invece essere posta in evidenza nell'operazione di bilanciamento rimessa al giudice del merito in sede di valutazione dell'interesse del minore al riconoscimento, come la norma e la giurisprudenza di legittimità impone, così finendo per esprimere una motivazione sostanzialmente apparente."

l'assunzione delle ulteriori testimonianze richieste da [redacted] e l'effettuazione di apposite indagini da parte dei Servizi Sociali.

13 – L'appello va dunque accolto.

14 – Le spese di primo e di secondo grado seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo, applicando, ai fini della quantificazione del compenso, i parametri previsti per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile in base ai valori medi, con applicazione dei valori minimi per la fase decisionale del giudizio di appello, attesa che l'attività per tale fase si è esaurita nella sola discussione in udienza.

Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002, il pagamento del compenso va disposto in favore dello Stato, avendo il curatore speciale del minore chiesto e ottenuto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso è liquidato, per il primo grado di giudizio, nell'ammontare di cui alla sentenza appellata e, per il giudizio di appello, in base ai suindicati parametri.

15 – Le spese di CTU sono poste a carico di parte appellata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza n. 8/2021 pubblicata in data 07.01.2021 del Tribunale di Treviso, così provvede:

- 1 – rigetta il ricorso ex art. 250 comma 4 cc proposto da parte appellata e per l'effetto non autorizza il riconoscimento di [redacted] da parte del Sig. [redacted] e l'aggiunta del cognome paterno a quello materno;
- 2 – ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Treviso la cancellazione dell'annotazione a margine dell'atto di nascita di [redacted] della paternità del Sig. [redacted];
- 3 – condanna il Sig. [redacted] alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 7.254,00 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 7.873,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;

4 – condanna il Sig. [redacted] alla rifusione in favore del curatore e per esso in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.121,75,00 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 7.873,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;

5 – pone le spese di CTU a carico del Sig. [redacted]

Venezia, 2 maggio 2022

Il consigliere estensore

Dott. Enrico Stefani

Il Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni



IL CANCELLIERE
Roberto SIMONELLI

DIATO AVVISO
TELEMATICO
001 26/5/22

IL CANCELLIERE
Roberto SIMONELLI

